

avessero presentato le modificazioni che sono state annunziate. Dopo queste modificazioni, veramente io non avrei più ragione di tediare la Camera; solamente mi permetto di rivolgere una domanda all'onorevole ministro d'agricoltura e commercio e a quello delle finanze, i quali presumono che il limite stabilito per gli sconti di favore, possa soddisfare a tutte le esigenze e a tutti gl'impegni delle Banche. Ma se, per caso, gl'impegni delle Banche fossero superiori, il Governo come intende di provvedere? Ecco la domanda sulla quale desidero avere una risposta per evitare dubbi nell'avvenire.

Presidente. L'onorevole Fusco ha facoltà di parlare.

Fusco. Io voleva rivolgere all'onorevole ministro d'agricoltura e commercio una domanda simile a quella dell'onorevole Lazzaro. E mi spiego: con queste modificazioni introdotte nell'articolo 2 si è creduto di tutelare gl'interessi delle Banche popolari, a danno delle quali si faceva una grande restrizione coll'articolo medesimo. Ora, elevando la facoltà degli sconti di favore a beneficio delle Banche popolari, dei corrispondenti alla metà del loro capitale, si è creduto dalla Commissione di assicurare tutti gli interessi delle Banche popolari e dei corrispondenti stessi. Io, per verità, relativamente ad uno degli istituti, di cui ho maggior cognizione, potrei dubitarne, perchè, infatti se si dovessero applicare questi criteri al Banco di Napoli, la facoltà di fare sconti di favore sarebbe di 24,375,000 lire, perchè a tanto corrisponde la metà del suo capitale utile alla circolazione; nonpertanto credo di sapere che gli impegni assunti, per sconto di favore, a Banche popolari, da quell'istituto, sommano a 22 milioni, e gli impegni assunti con istituti corrispondenti per il cambio dei biglietti sommano a 15 milioni, sicchè, unite queste due cifre, si avrebbe un impegno di 37 milioni in cifra rotonda. Ora, la facoltà che la legge viene a concedere è solo di 24,375,000 lire: vi sarebbe quindi da dubitare che, pur elevando della metà il capitale utile per fare questi sconti di favore, non si riuscirebbe a provvedere a tutti questi bisogni.

Ora, l'onorevole ministro chiarendo questo dubbio, potrebbe eliminare ogni questione. Si sa che nessuna legge può avere effetto retroattivo; ma, questa limitazione che voi imponete colpirà impegni precedentemente e legalmente assunti dagli Istituti maggiori di emissione, come il Banco di Napoli, o riguarderà solo l'avvenire? Se l'onorevole ministro mi dirà che gli impegni legalmente assunti non sono colpiti da questa restrizione, io sarò soddisfatto della ri-

forma introdotta, sebbene, per conto mio, non accetti il principio sancito in questo articolo secondo; ma se l'onorevole ministro dubitasse di dover forse applicare questa legge anche agli impegni precedentemente assunti, allora mi vedrei costretto di proporre una modificazione all'articolo che dicesse: "Salvi gli impegni precedenti legalmente assunti."

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. Posso rispondere anche a nome del mio onorevole collega, il ministro delle finanze, nel modo più categorico ai dubbi che sono stati sollevati.

Primieramente l'onorevole Pavese muoveva il dubbio se la limitazione alla metà del capitale, rispetto allo sconto di favore per le Banche popolari e per gli Istituti di credito agricolo, potesse togliere a questi il diritto di scontare, a tasso normale, anche sull'altra metà. Non esito a dichiarare, e credo in ciò d'esser d'accordo colla Commissione, che, nel modo come è concepito l'articolo, la facoltà di scontare ad un saggio inferiore è ristretta alla metà; ma nulla toglie che, per l'altra metà, si possa scontare al tasso normale. (Bene!) Quindi parmi che l'onorevole Pavese possa essere soddisfatto.

Del pari credo che possano essere soddisfatti gli onorevoli Lazzaro e Fusco, che hanno promosso un dubbio rispetto al Banco di Napoli. Non è qui il caso di vedere se sia vero quel conto cui accennava l'onorevole Fusco. Dichiaro però, che questo disegno di legge provvede per l'avvenire. Quindi, se vi sono impegni precedenti, questi saranno certamente rispettati.

Presidente. Onorevole Fusco, intende di fare una proposta?

Fusco. No, prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, e mi dichiaro soddisfatto.

Presidente. La Commissione accetta le dichiarazioni dell'onorevole ministro?

Simonelli, relatore. La Commissione è perfettamente d'accordo coll'onorevole ministro.

Presidente. Allora non resta che mettere a partito l'articolo 2.

Petriccione. Domando la votazione per divisione di quest'articolo 2.

Presidente. Procederemo per divisione.

Rileggo il primo comma: "Durante il corso legale, gli Istituti non potranno variare il saggio dello sconto e dell'interesse delle anticipazioni senza autorizzazione del Governo."

Chi lo approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato.)